

COMUNE

CONFEDERAZIONE
SVIZZERA

DI

ACQUAROSSA

REPUBBLICA E
CANTONE DEL TICINO

REGOLAMENTO

DEI CIMITERI COMUNALI

Marzo 2006

La terra dove riposano i nostri morti è veneranda e degna di rispetto.

CAPITOLO I

Amministrazione e sorveglianza

- Art. 1** **Applicazione ed ubicazione** I cimiteri comunali sorgono su terreni di proprietà comunale o parrocchiale: sono il luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente Regolamento. I cimiteri del Comune di Acquarossa sono i seguenti:
San Pietro a Motto, Dongio, Corzoneso, Leontica, Comprovasco, Lottigna, Prugiasco, Castro, Marolta, Ponto Valentino, Largario
- Art. 2** **Amministrazione** La gestione dei cimiteri spetta al Municipio, che la può delegare ai suoi servizi.
Rimangono riservate le competenze del medico delegato.

CAPITOLO II

Sepulture ed inumazioni

- Art. 3** **Autorizzazione** Nessuna salma può essere tumulata nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
Una bara può contenere una salma ad eccezione di quelle della madre e del neonato morti nell'atto del parto.
- Art. 4** **Esecuzione dello scavo delle tombe** L'esecuzione dello scavo delle tombe e la successiva copertura è assunta dal Comune gratuitamente.
- Art. 5** **Posa in superficie di urne cinerarie** La posa in superficie di urne cinerarie è soggetta ad autorizzazione.
- Art. 6** **Diritti di tumulazione** Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:
- a) delle persone morte nel Comune
 - b) delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale;
 - c) delle persone attinenti anche se non domiciliate nel comune;
 - d) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia in un cimitero del Comune stesso;
 - e) il Municipio può concedere le inumazioni di salme e di resti di persone non attinenti e non domiciliate i cui stretti familiari sono domiciliati nel Comune o che hanno avuto delle relazioni con il Comune;
 - f) sono vietate le sepulture fuori dal cimitero.

Art. 7	Suddivisione dei cimiteri	<p>L'occupazione dei cimiteri è così definita:</p> <p>a) campo comune La concessione è gratuita, la durata è ventennale, non rinnovabile. Trascorsi i 20 anni, il Municipio procederà al rinnovo dei campi di sepoltura secondo necessità, dando avviso ai parenti con tre mesi di anticipo.</p> <p>b) colombario - ossario E' suddiviso in loculi per urne cinerarie o urne ossario La concessione ha una durata di 30 anni, rinnovabile per per 20 anni.</p> <p>c) tombe di famiglia La concessione ha una durata di 99 anni, rinnovabile una sola volta per 50 anni.</p> <p>d) cappelle private Le cappelle private esistenti sono state concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Dall'1.01.2005 non sono più concesse aree per la costruzione di nuove cappelle. Qualora il Comune dovesse divenire proprietario di una cappella rimasta libera, potrà riassegnarla a chi ne farà richiesta.</p> <p>e) Loculi per salme (Leontica) I loculi per salme presenti a Leontica, scaduti i termini delle concessioni, non verranno rinnovati.</p> <p>e) ossario comune E' destinato a raccogliere i resti, ridotti al semplice stato di scheletro, provenienti dalle tombe esistenti nel cimitero e rinvenuti a seguito della normale rotazione delle tombe comuni o della scadenza delle concessioni.</p>
Art. 8	Concessioni	<p>La durata della concessione decorre dalla data del suo rilascio Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente il diritto di superficie per il periodo determinato dal Regolamento, ma non la proprietà del terreno. E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, per altre modifiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba nonché la traslazione della salma. In caso di soppressione del cimitero o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari. Al Comune rimarrà l'obbligo di traslare le salme ed i resti di salme al nuovo cimitero, ritenuti i diritti acquisiti dai concessionari precedenti.</p>
Art. 9	Assegnazione di posti	<p>L'assegnazione delle tombe rispettivamente dei loculi cinerari avviene di regola in ordine progressivo.</p>
Art. 10	Contrassegni delle sepolture	<p>Ogni tomba ed ogni loculo in concessione deve essere riconoscibile e contrassegnato con croce, monumento o simile.</p>

- Art. 11** **Tipo delle casse** Per le tumulazioni è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione, salvo in caso di tumulazione temporanea o di salme provenienti dall'estero.

CAPITOLO III

Opere ed interventi privati

- Art. 12** **Autorizzazioni per opere funerarie** Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del relativo progetto e pagamento della relativa tassa.
- Art. 13** **Proprietà e manutenzione** Le tombe, i monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro piccolo ricordo funebre posati nel Cimitero sono di proprietà dei singoli concessionari per tutta la durata della concessione, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione .
Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone, contrari ai diritti di altri concessionari o al decoro del Cimitero, il Municipio inviterà i singoli interessati ad intervenire.
In caso di inosservanza il Municipio potrà ordinare l'intervento in loro vece, addebitando loro le relative spese.
Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione.
Le lapidi, i monumenti ed i ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e, se non ritirati dopo regolare diffida, diventeranno di proprietà del Comune.
- Art. 14** **Diritto di proprietà** Scadute le concessioni le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri dovranno essere levati dai proprietari. Se , dopo regolare diffida, non saranno ritirati, diverranno di proprietà del Comune che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno.
- Art. 15** **Esecuzione delle opere funerarie** I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno dei cimiteri, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera.
Fanno eccezione piccole opere di restauro o di rifinitura o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.
- Art. 16** **Divieto lavori nei giorni festivi** Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo la ricorrenza dei defunti nei cimiteri non sono permessi lavori.

Art. 17	Responsabilità per le costruzioni	L'esecuzione di lavori inerenti le tombe di famiglia dovrà essere affidata ad imprese qualificate. Sarà l'assuntore dei lavori ritenuto responsabile per l'inosservanza del presente Regolamento e per tutti i danni che nel corso dei lavori fossero arrecati da essi o da loro dipendenti alla proprietà comunale e ad opere private.
Art. 18	Opere non conformi	Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, spazio in più di quello prescritto e concesso. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite, dovrà essere rimossa.
Art. 19	Fondamenta	Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta. In caso di cedimenti sarà ordinata la sistemazione della tomba. In caso di inadempienza, l'esecuzione potrà essere ordinata d'ufficio a spese del concessionario.
Art. 20	Materiali di rifiuto	I materiali di rifiuto provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero, a cura dell'esecutore dei lavori.
Art. 21	Manutenzione delle opere	Le cappelle, le tombe, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato a cura e spese del concessionario. Ove ciò non avvenisse, il Municipio ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti. Se gli stessi non aderissero nel termine che sarà fissato, il Comune vi provvederà addebitando la spesa al concessionario. E' fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.
Art. 22	Danni e Furti	Il Comune non assume responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ai ricordi funebri.
Art. 23	Piantagioni e fiori	Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame al di fuori dello spazio assegnato ed impedire la libera circolazione tra tomba e tomba. L'altezza delle piante e dei fiori non può superare i 70cm.
Art. 24	Termine delle concessioni	Allo scadere del termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà degli eredi del concessionario, i quali provvederanno, entro un mese, ad asportare il tutto dal cimitero. Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio riterrà opportuno. Allo scadere della concessione di un loculo ossario o cinerario, i resti saranno riposti nell'ossario comune o gli eredi potranno disporre per la loro deposizione in una sepoltura già esistente.

Art. 25 Tombe abbandonate Per le tombe risultanti abbandonate il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro sei mesi.
Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla ad un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo da farsi a spese del Comune stesso. I resti saranno deposti nell'ossario comune.
I monumenti funebri ed accessori verranno distrutti.

Art. 26 Rinuncia di concessione Nel caso di rinuncia ad una tomba, cappella o loculo ossario o cinerario il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato. Il posto rimasto libero ritorna a completa disposizione del Comune.

CAPITOLO IV

Norme di edilizia

Art. 27 Lapidi, bordure e monumenti Il progetto delle lapidi, delle bordure e dei monumenti firmato dal progettista, va presentato in duplo e deve prevedere la pianta, le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe ed indicare la qualità dei materiali.
Sulle lapidi o sulle lastre di copertura dovranno essere indicati chiaramente i defunti con nome, cognome, anno di nascita e di morte.

Art. 28 Dimensioni di lapidi e monumenti Le dimensioni (L x l x h) delle lapidi poste sulle tombe sono le seguenti:

Cimitero di	Adulti	Bambini
S.Pietro a Motto	180x70x70	100x50x50
Dongio	180x70x70	100x50x50
Corzoneso	180x80x130	150x50x50
Leontica	170x70x80	100x50x50
Comprovasco	170x70x80	100x50x50
Lottigna	180x80x90	100x50x50
Prugiasco	200x80x120	100x50x50
Castro	180x80x90	100x50x50
Marolta	230x100x100	100x50x50
Ponto Valentino	220x110x115	100x50x50
Largario	180x80x80	100x50x50

I monumenti non potranno superare l'altezza prevista per le lapidi.

Le bordure e le pietre tombali non potranno superare i cm 15 di sporgenza dal terreno.

Art. 29 Monumenti sulle tombe di famiglia Sulle tombe di famiglia potranno essere erette lapidi contro i muri ritenuto che non potrà essere superata la loro altezza. Sculture o altri ornamenti potranno essere applicati alla lapide purché non superino l'altezza citata.

CAPITOLO V

Esumazioni

- Art. 30 Specie di esumazioni** Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni modo qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione. Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo nel rispetto dei disposti di legge.
- Art. 31 Avviso ai parenti** Per le esumazioni ordinarie verrà preso contatto preventivo con i parenti del defunto. Se questi non sono noti l'avviso avverrà mediante la pubblicazione sul Foglio Ufficiale.
- Art. 32 Stato dei resti** Quando, in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterli collocare nelle cassette ossario, si procederà alla loro cremazione salvo disposizione diversa da parte della famiglia del defunto.
- Art. 33 Autorizzazione per esumazioni straordinarie** Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta dalle competenti Autorità cantonali. I parenti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati chiederanno l'autorizzazione al Dipartimento, per il tramite del Municipio. Alle esumazioni straordinarie dovranno assistere anche il medico delegato e l'incaricato comunale. Tutte le spese per esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

CAPITOLO VI

Colombario

- Art. 34 Tipi di loculi** I colombari sono distinti in colombari interrati ed a parete. In ogni loculo possono essere deposte due urne in cui vengono deposte le ceneri delle salme
- Per il colombario interrato vale quanto segue.
Il Municipio concede i loculi con la cassetta in cemento da interrare, già predisposta per la collocazione di due urne.
Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla posa della pietra tombale e della lapide, da eseguirsi in granito (gneis) bocciardato.
- Le dimensioni da rispettare sono le seguenti:
- pietra tombale : cm 80 x 80 x 6
 - lapide : cm 50 x 30 x 3
- La pietra tombale può essere munita di un foro per la posa di fiori interrati.

Art. 35	Concessione	Le concessioni hanno una durata di 30 anni, rinnovabili per altri 20 anni. La lastra di chiusura è inclusa nel costo di concessione. Le spese per l'uso dei loculi sono a carico del concessionario.
Art. 36	Assegnazione	L'assegnazione dei loculi avviene di regola in ordine progressivo, senza diritto di prenotazione.
Art. 37	Iscrizione	L'iscrizione sulla lastra di chiusura è a carico del concessionario e si limiterà al nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto. Il numero delle iscrizioni deve riflettere il numero delle urne presenti nella celletta. Sulla lapide sarà permesso applicare: - un medaglione porta fotografia per ogni iscrizione; - un unico vasetto portafiori; Il modello del medaglione, del vasetto e del carattere da utilizzare sono definiti dal Municipio.

CAPITOLO VII

Tombe di famiglia

Art. 38	Tipi di tombe	A dipendenza del cimitero, le tombe di famiglia possono ricevere , in verticale, 2, 3 o 4 salme.
Art. 39	Concessione	Le concessioni per le diverse categorie di tombe hanno una durata di 99 anni e decorre dal momento della sottoscrizione del contratto e pagamento della tassa. La concessione è rinnovabile una sola volta di 50 anni.
Art. 40	Assegnazione	Le tombe vengono assegnate in ordine cronologico di decesso. Le stesse possono essere acquistate anticipatamente.

CAPITOLO VIII

Cappelle private

Art. 41	Definizione	Sono considerate cappelle private quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate sui piani dei cimiteri.
Art. 42	Concessioni	Con l'entrata in vigore del presente regolamento non sono più concesse aree per la costruzione di nuove cappelle. Qualora il Comune dovesse divenire proprietario di una cappella rimasta libera, questa potrà essere riassegnata.

Art. 43	Durate delle concessioni	Le concessioni date in precedenza per cappelle si intendono per un periodo di 99 anni, dalla prima inumazione. Dietro richiesta, ai concessionari delle cappelle, il Municipio può concedere ulteriori rinnovi di 50 anni, applicando la specifica tassa.
Art. 44	Effetto delle concessioni	Le concessioni per le cappelle non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.
Art. 45	Diritti di sepoltura	Hanno diritto di sepoltura nelle cappelle le salme, le ceneri o i resti del concessionario e della sua famiglia. Si intendono parte della famiglia: i coniugi, i suoceri, gli ascendenti e i discendenti o altre salme aventi un legame con la famiglia. L'ultima sepoltura di salme deve avvenire almeno 20 anni prima della scadenza della concessione.
Art. 46	Casse e urne	Le salme devono essere deposte in casse idonee. Le urne per le ceneri o i resti devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.
Art. 47	Manutenzione	La manutenzione delle cappelle esistenti è a carico dei proprietari interessati; qualora la manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Municipio, previa diffida di un mese, vi supplirà a spese del proprietario. Per i muri e le pareti comuni la manutenzione incombe al Comune con diritto di rivalsa verso i singoli proprietari interessati.
Art. 48	Mancato rinnovo, assenza di eredi legittimi o istituiti	In assenza di eredi legittimi o istituiti dalla famiglia proprietaria, o qualora la concessione non venisse rinnovata, la cappella diventerà di proprietà del Comune senza obbligo di risarcimento da parte di quest'ultimo. Il passaggio di proprietà non potrà avvenire prima di 20 anni dall'ultima tumulazione, previa osservazione delle disposizioni di legge in materia di ricerca di eredi.
Art. 49	Esumazione	Quando in una cappella sono occupate tutte le celle, è facoltà del proprietario di far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale onde acquisire spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste dalla legge sanitaria cantonale per le esumazioni e in presenza del medico delegato.

CAPITOLO IX

Tasse di concessione

Art. 50	Generalità	Per l'applicazione del presente regolamento si prelevano le seguenti tasse:		
Art. 51	Tombe in campo comune	Concessione di 20 anni non rinnovabile		
		a) residenti	Fr.	500.00
		b) attinenti	Fr.	650.00
		c) altri	Fr.	800.00
Art. 52	Colombario	Concessione di 30 anni e rinnovi di 20 anni		
		Loculi a parete		
		a) residenti	Fr.	500.00
		b) attinenti	Fr.	650.00
		c) altri	Fr.	800.00
		Loculi interrati		
		a) residenti	Fr.	200.00
		b) attinenti	Fr.	350.00
		b) altri	Fr.	500.00
Art. 53	Tombe di famiglia	Concessioni di 99 anni e rinnovi una sola volta per altri 50 anni		
		Per ogni posto		
		a) residenti	Fr.	1'500.00
		b) attinenti	Fr.	2'000.00
		c) altri	Fr.	2'500.00
Art. 54	Cappelle private	Concessioni di 99 anni /rinnovo una sola volta per altri 50 anni		
		a) residenti	Fr.	5'000.00 / 2'500.00
		b) attinenti	Fr.	5'500.00 / 3'000.00
		c) altri	Fr.	6'000.00 / 3'500.00
Art. 55	Opere funerarie	Tassa per posa lapidi e monumenti	Fr.	50.00

CAPITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 56	Penalità	Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento ed alle indicazioni del Municipio , arreca danni o esegue sfregi al cimitero, sarà punito con multa fino a fr. 1'000.- da applicarsi dal Municipio che si aggiungerà all'obbligo di demolire le opere eseguite abusivamente, risarcire eventuali danni. Rimane riservata l'azione penale.
Art. 57	Applicazione - contestazioni	L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio; lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del piano del cimitero. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.

Art. 58	Norma transitoria	Le concessioni finora in vigore, rimarranno valide fino alla scadenza e potranno essere rinnovate in base al nuovo Regolamento.
Art. 59	Abrogazione	Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i regolamenti e le tariffe dei cimiteri comunali dei comuni esistenti prima dell'aggregazione. Restano pure abrogate tutte le disposizioni in materia di polizia mortuaria finora vigenti.
Art. 60	Entrata in vigore	Il presente regolamento, le tariffe e il piano del cimitero entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, riservata la ratifica di competenza cantonale.
Art. 61	Altre disposizioni	Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dal Consiglio Comunale il 15 novembre 2004 e ratificato dalla Sezione Enti Locali il 7 febbraio 2005 (inc. n. 95 RE 8423)

Gli art. 4 e 51 sono stati modificati dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 dicembre 2006 e ratificati dalla Sezione Enti Locali l'8 marzo 2007 (inc. n. 95-RE-9541)